



**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE *NOI PER LA SALUTE – TINA ANSELMI***

**CALTANISSETTA, CASA DELLE CULTURE E DEL VOLONTARIATO, VIA XIBOLI 310**

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “Noi per la salute”-Tina Anselmi

#### ART.1

Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Legs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo settore denominato : APS “Noi per la salute”- Tina Anselmi che assume la forma giuridica di associazione ,apartitica e aconfessionale, senza finalità lucrative.

L'associazione ha sede legale in Via Xiboli 310 nel Comune di Caltanissetta.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

#### ART.2

Disciplina generale

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### ART.3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

#### ART. 4

Interpretazione dello statuto.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

#### ART. 5

Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri assistiti, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono :

- 1) promuovere la diffusione di una cultura che valorizzi la fondamentale rilevanza sociale del diritto alla salute e all'assistenza sanitaria nel rispetto delle normative vigenti ;**

- 2) Operare ,anche in collaborazione con altri organismi, per la promozione di adeguate politiche sanitarie che tutelino i cittadini, i pazienti e le loro famiglia.
- 3) Assumere iniziative d'intervento culturale, azione sociale e proposte progettuali per la promozione e la tutela della salute ;
- 4) Organizzare incontri, convegni, seminari di studio ;
- 5) Favorire azioni di supporto e sostegno alle famiglie dei pazienti ,
- 6) Promuovere centri di ascolto e servizi di informazione , orientamento, formazione ,prevenzione e consulenza ;
- 7) Svolgere attività di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche inerenti il diritto alla salute
- 8) Collaborare con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali , civili e religiosi, anche mediante convenzioni e nelle altre forme previste dalla legge ;
- 9) Aderire a realtà federative e promuovere la costituzione di reti sociali, fondazioni, cooperative di solidarietà sociale e di altri organismi ;
- 10) Promuovere l'organizzazione e la gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale , incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

#### ART. 6

##### Ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può ,entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa nei limiti previsti dall'art. 35 del DGLS 117/2017.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci :

**Fondatori** :sono coloro che hanno costituito l'Associazione.

**Ordinari** : che sono quelli intervenuti successivamente alla fondazione dell'associazione.

**Benemeriti** :sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

#### ART. 7

##### Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di :

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi ;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento ;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge ;
- Prendere atto dell'ordine delle assemblee, prendere visione del rendimento economico e finanziario, consultare i verbali. ;
- Votare in assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- Doveri di :
- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

#### ART. 8

##### Qualità di volontariato

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

#### ART. 9

##### Recesso ed esclusione dei soci.

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per :

- dimissioni volontarie
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per anni uno, dalla richiesta del Comitato Esecutivo ;
- Essere risultati assenti in almeno tre riunioni consecutive dell'assemblea senza aver dimostrato valide giustificazioni ;
- Per morte
- Per cessazione dell'incarico nel caso di associati temporanei.
- Per violazione del dovere di collaborazione
- Per atti lesivi nei confronti dell'associazione o di uno dei suoi rappresentanti;
- Per indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo.

Negli ultimi tre casi è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri il quale decide , "ex bono et aequo", in via definitiva.

#### ART.10

##### Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono :

- Assemblea degli aderenti,
- Organo di Amministrazione
- Il Collegio dei Probiviri
- Presidente
- Organo di controllo (ove necessari in virtù delle previsioni del D.Lgs 117/2017)
- Organo di revisione (ove necessari in virtù delle previsioni del D.Lgs 117/2017)

#### ART. 11

##### Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria una volta all'anno ed in straordinaria ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno la metà degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti.

Ciascun aderente ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di una delega. Gli amministratori non possono rappresentare per delega gli aderenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.

#### ART. 12

##### Compiti dell'Assemblea

L'assemblea ha i seguenti compiti :

- eleggere i membri del comitato esecutivo;
- Eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri ;
- Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora si ritenga necessario e comunque in ottemperanza alle disposizioni di legge ;
- Approvare il programma di attività proposto dal comitato esecutivo ;
- Approvare il bilancio preventivo ;
- Approvare il bilancio consuntivo ;
- Fissare i compensi del presidente e del comitato esecutivo ;
- Approvare o respingere le modifiche richieste dello statuto di cui all'art. 17 ;
- Vigilare in sede di approvazione del bilancio sul divieto di distribuire anche indirettamente utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, secondo quanto previsto dalle leggi speciali che in materia regolano le ONLUS.

#### ART. 13

##### Validità Assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione , da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti ,in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.Ciascun associato è portatore di un numero massimo di cinque deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quello riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di 3/4 dei soci.

#### ART. 14

##### Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### ART. 15

##### Organo di amministrazione

E' eletto dall'assemblea degli aderenti ed è composto da cinque membri.Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.Il comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti :

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione ;
- Redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale ;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e l'autorizzazione alla spesa ;
- Eleggere il presidente ;
- Eleggere il tesoriere ;
- Nominare il segretario tra i membri del Comitato;
- Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti ;
- Escludere gli aderenti ;

- Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di urgenza ;
- Può stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività e alle gestioni sociali, contrarre mutui, acconsentire ipoteche, o qualsiasi annotazione nei registri immobiliari, rinunciare ad ipoteche anche se legali, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della cassa DD.PP e presso ogni ufficio pubblico e privato;
- Conferire procure sia generali che speciali;
- Assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e retribuzioni ;
- Stipulare contratti di collaborazione ,occasionale o coordinata e continuata fissandone i compensi e le mansioni ;

#### ART. 16

##### Presidente

E' anche il presidente dell'assemblea degli aderenti e del Comitato Esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art.9 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 4, comma 2-3-4 e 5 comma 2.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede la riunione dell'assemblea e del comitato esecutivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

#### ART.17

##### Il Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea.

Esso elegge nel suo seno il presidente. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica "ex bono et aequo" senza formalità di procedure. Il lodo è inappellabile.

#### ART. 18

##### Organi di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art.30 del D.Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo :

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ;
- Attesta che il rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14.
- Il rendimento sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Un componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART. 19

##### Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art.30 del D.Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

## ART. 20

### Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da :

- quote associative ;
- Contributi pubblici e privati ;
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rendite patrimoniali ;
- Attività di raccolta fondi ;
- Rimborsi da convenzioni ;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

## ART.21

### Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire , anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D. Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite , proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## ART. 22

### Rendiconto

I documenti di rendiconto dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il rendiconto è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

## ART. 23

### Rendimento sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D. Lgs 117/2017

## ART. 24

### Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.33 del D. Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

## ART. 25

### Assicurazione dei volontari.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D. Lgs 117/2017.

## ART. 26

### Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13 . In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017.

## ART. 27

### Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.